

Il Lavoro Sportivo

Marco Perciballi – 21 novembre 2022

L'Attuale Art. 67 lett. m) del TUIR



Atleti



Preparatori



Tecnici



Dirigenti accompagnatori



Commissari



Addetti alla gestione sportiva



Segretario



Giudici di gara

OGGI

ART. 67 LETTERA M) DEL TUIR

le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, persegua finalità comunque denominato, che dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Fino ad € 10.000,00

Non formano reddito

Da € 10.000,00 fino a € 30.658,27

> Ritenuta d'imposta definitiva 23% + addizionali regionale e comunale

Concorrono, per la parte eccedente € 10.000,00 alla determinazione dell'aliquota se possessori di altri redditi Superiore a € 30.658,27

Ritenuta a titolo di acconto. Concorrono alla formazione del reddito

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Spese di trasferta e rimborsi chilometrici

Fuori dal comune di residenza

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 – art. 5

- a) _____
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

• Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attuazione dell'articolo 5 della legge 8.08.2019 n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

• Le disposizioni del **decreto legislativo n. 36** si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023 ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

IL CONTESTO NORMATIVO

- Fino al 2019 di riforma dello sport il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91/1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla prevedeva per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.
- Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo e d'impresa. Tale inquadramento ha portato gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) a ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.
- La mancanza di una disciplina sostanziale continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento dei collaboratori sportivi, causando numerosi contenziosi.

IL CONTESTO NORMATIVO

La Corte di Cassazione, infatti, con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non possano essere riconosciuti.

La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratichi uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (sentenza 11 aprile 2000, caso *Deliège*).

Correttivo al Decreto legislativo 36/2021

Nel mese di luglio 2021 il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport avvia una consultazione pubblica e nomina una commissione di esperti al fine di rendere sostenibile la riforma del lavoro sportivo contenuta nel decreto legislativo 36/2021

Acquisiti i contributi dei portatori d'interesse del comparto è stato predisposto una proposta che, in data 7 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, come esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e dal Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, "correttivo" al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l'impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.

Correttivo al Decreto legislativo 36/2021

Dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni Stato Regioni, Camera e Senato, il decreto correttivo viene approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022.

Dal 1 gennaio **2023** <u>NON</u> si applicherà più la disciplina che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

• Il **collaboratore sportivo** potrà essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute

LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un compenso per l'attività sportiva svolta.





I **LAVORATORI SPORTIVI** sono:







ALLENATORE



ISTRUTTORE



DIRETTORE TECNICO




DIRETTORE SPORTIVO



PREPARATORE ATLETICO



DIRETTORE DI GARA



CON IL CORRETTIVO ANCHE IL TESSERATO

che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Alle figure indicate, alle quali si aggiungono le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale, si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Le altre figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal D. Lgs 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ordinario subordinato o autonomo.

Nell'area del dilettantismo la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." quando la durata delle prestazioni NON supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico –sportivo in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.



Nel computo delle 18 ore NON rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di

15.000,00€

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.





15.000,00€



Limite fiscale

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, <u>NON SONO</u>, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «redditi diversi», <u>MA</u>, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «redditi assimilati al lavoro dipendente». Per quanto concerne i titolari di partita Iva, rientrano tra i «redditi di lavoro autonomo».

PREMI

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta del



a titolo d'imposta

con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Tali premi <u>potranno NON essere</u> inseriti nella dichiarazione dei redditi e di conseguenza NON faranno cumulo con gli altri redditi ai fini della determinazione del reddito complessivo e <u>NON</u> saranno assoggettati a contributi previdenziali.

Trattamento Pensionistico

Lavoratori Dipendenti

Collaborazioni Coordinate e continuative

Prestazioni di Lavoro Autonomo

AREA DILETTANTISMO I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, che assumerà la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Aliquota previdenziale del 34,28% fino ad € 105.014,00 di cui il 9,19% a carico del dipendente. E' prevista una aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2022, l'importo di € 48.279,00

Inoltre è dovuto nella misura del 3,1% (di cui l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 105.014,00 e fino all'importo annuo di € 765.552,00.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PRESTAZIONI AUTONOME

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme

Per essi viene prevista

> 5.000,00€

un **esenzione totale** da contributi previdenziali 5.000 euro

Oltre i 5.000 euro annui **tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.**

E' prevista l'applicazione di **due aliquote**:

% **25%** + 2,03%

per i collaboratori non assicurati ad altre forme obbligatorie 25% oltre all'aliquota aggiuntiva assistenziale attualmente del 2,03%



per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale

Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), la gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, dal **FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI** gestito dall'**INPS** (che dal 2023 assume la denominazione di FONDO PENSIONE dei LAVORATORI SPORTIVI)

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PRESTAZIONI AUTONOME

• L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, attualmente di € 105.014,00.


-50%

Per i **primi cinque anni** dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi **fino al 31/12/2027**), la **base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale è **ridotta del 50%**.



Mentre, per **la parte assistenziale**, attualmente del 2,03%, **si** calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.





committente.

Il **medesimo trattamento previdenziale** è previsto per i **titolari di partita Iva** (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell'ambito dilettantistico.

Esempio Calcolo Contributi

Esempio 25% + 2,03% :

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti:

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

Esempio Calcolo Contributi

Esempio 24%:

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00 Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

COSTI A CARICO ASSOCIAZIONE- SOCIETA' CO.CO.CO. 2023

NETTO PERCIPIENTE ANNUALE	ATTUALE ART. 67 LETT.M)	d lgs 36 INIZIALE	%	d lgs 36 CON CORRETTIVO	%
5.000,00 €	5.000,00€	6.759,00 €	35%	5.000,00 €	0%
10.000,00 €	10.000,00 €	13.519,00 €	35%	10.850,00 €	8%
15.000,00 €	16.494,00 €	23.293,00 €	41%	17.251,00 €	5%
25.000,00 €	29.481,00 €	43.260,00 €	46%	31.900,00 €	8%
50.000,00 €	68.800,00€	101.000,00 €	46%	74.295,00 €	8%
75.000,00 €	111.500,00 €	146.335,00 €	31%	122.200,00 €	9%

NETTO PERCIPIENTE ANNUALE	ATTUALE ART. 67 LETT.M)	d lgs 36 CON MODIFICHE	%	Maggiori Costi
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00€	0%	- €
15.000,00 €	16.494,00 €	·	5%	757,00 €
25.000,00 €	29.481,00 €	31.900,00 €	8%	2.419,00 €
50.000,00 €	68.800,00 €	74.295,00 €	8%	5.495,00 €
75.000,00 €	111.500,00 €	122.200,00€	9%	10.700,00€

previdenza
- €
1.780,00 €
1.760,00 €
3.909,00 €
10.069,00 €
15.260,00 €

Importo

II dati sopra riportati sono indicativi e non tengono conto di eventuali detrazioni ed altre variabili soggettive

La Gestione separata Inps garantisce: tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; Disoccupazione

DIPENDENTI PUBBLICI

NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche **fuori dagli orari di lavoro**, potranno continuare ad operare nello sport previa **semplice comunicazione all'amministrazione** di competenza se operano in qualità di **volontari**.

RETRIBUITO

Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.

Gli Amministrativo Gestionali?

- Nulla cambia rispetto alle attuali collaborazioni sportive, avranno lo stesso trattamento previdenziale e fiscale dei lavoratori sportivi ma
- Attenzione, alle modalità di svolgimento delle attività, non si applica la presunzione di lavoro autonomo.

Definizione delle attuali collaborazioni sportive

- Art. 35 8-quater.
- Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo

SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro alle esigenze di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, operativo dal 31 agosto 2022, che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI PREVISTE NEL CORRETTIVO
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego
Comunicazione "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro
Emissione di cedolino paga	Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE DA DEFINIRE NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarla tramite il Registro mediante il Registro
Comunicazione all'INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della Certificazione e predisposizione di file per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante intermediario